

18. Devono essere riservati, in interventi di recupero di volumi rustici, appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.2.3.
19. Devono essere riservati, in interventi di demolizione e ricostruzione, appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.4.4.

Art. 3.3.5

Ambiti con edifici d'interesse storico, artistico e documentario

Definizione:

1. Sono gli ambiti nei quali sono presenti edifici di particolare pregio compresi negli elenchi di cui al D.lgs 42/04 o quelli individuati come tali anche di tipo documentario; essi concorrono alla formazione del 'repertorio' dei beni culturali presenti sul territorio comunale, di cui all'Allegato A richiamato all'art. 4.3.2.

Destinazioni d'uso proprie e ammesse:

2. Destinazioni d'uso proprie: attività in atto connesse con la tipologia propria dell'edificio.
 3. Destinazioni d'uso ammesse: quelle compatibili con la tipologia propria dell'edificio compreso:
 - residenza civile ed usi assimilabili e compatibili (a1)
 - artigianato di servizio (b3)
 - commercio al dettaglio (art. 5.1.7 tabella compatibilità territoriale dello sviluppo) (c1)
 - attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)
 - attività delle aziende alberghiere (d1)
 - attività direzionali minute (e1)
 - attività di servizio, private, pubbliche o di uso pubblico (g1, g2, g3)
- i mutamenti di destinazione d'uso sono ammessi nei limiti prescritti e nel rispetto, in ogni caso, del mantenimento del tessuto sociale preesistente, della tipologia e della destinazione propria dell'edificio al fine di evitare usi incompatibili con il carattere storico od artistico o pregiudizievole per la conservazione o l'integrità dei beni.

Modalità d'attuazione:

4. Si procede con intervento edilizio diretto.

Tipi d'intervento:

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2.2.4, sono consentiti:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, con le cautele e le prescrizioni del restauro conservativo;
 - b) risanamento conservativo;
 - c) restauro conservativo;
 - d) recupero ai fini abitativi dei rustici, di cui all'art. 2.2.3, con le prescrizioni dei successivi commi.
6. Gli interventi di risanamento e restauro conservativo hanno per obiettivo:
 - a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario urbano, dell'arredo urbano e del verde;
 - b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi, il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, compresi gli edifici minori/accessori e i manufatti situati nell'area di pertinenza.
7. Per i volumi rustici o di carattere accessorio, situati nell'area di pertinenza e non costituenti aggiunta deturpante, saranno ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A strettamente indispensabili all'insediamento di funzioni residenziali e accessorie connesse al riuso degli edifici principali. Tali interventi di ristrutturazione dovranno essere attuati nel rispetto delle strutture e delle forme originarie esterne con l'eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati con elementi aventi gli stessi requisiti di quelli esistenti.
8. Il piano individua, con apposita simbologia, Elementi significativi architettonici, decorativi, documentari quali: le facciate di alcuni edifici, gli elementi singolari di tipo architettonico o iconico, gli elementi dell'archeologia rurale; essi rivestono particolare carattere architettonico e ambientale e contribuiscono a definire ambiti significativi e caratterizzanti; gli interventi si riferiscono a: